CAMERA DEI DEPUTATI N. 4173

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 25 settembre 1997 (v. stampato Senato n. 568)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

UCCHIELLI, GUALTIERI, BONAVITA, GAMBINI, BONFIETTI, BERTONI, GRILLO

Benefici per le vittime della cosiddetta « banda della Uno Bianca »

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 26 settembre 1997

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Elargizioni alle vittime e ai superstiti).

1. A favore delle vittime e dei superstiti dei delitti commessi dal gruppo criminale denominato « banda della Uno bianca » si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

2. Per le elargizioni da corrispondere ai sensi del comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 10, 11, 13 e 16 della citata legge n. 302 del 1990.

3. Nei casi previsti dalla presente legge gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.